



## *Ministero della Salute*

**DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA,  
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI**

DIREZIONE GENERALE PER L' IGIENE E LA SICUREZZA  
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE  
Ufficio III - Igiene degli Alimenti di Origine Animale

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI  
FARMACI VETERINARI  
Ufficio II - Sanità animale ed anagrafi

Alle Regioni e Province autonome  
Assessorati alla sanità  
Servizi veterinari

Al SIVEMP  
Fax 06 8848446

Alla FNOVI  
Fax 06/4744332

E, p.c.  
Al Ministero per le politiche agricole  
alimentari e forestali  
Dipartimento delle politiche competitive  
del mondo rurale e della qualità  
Direzione generale della competitività  
per lo sviluppo rurale  
Ufficio COSVIR 10 - produzioni animali  
Fax 06/46655132

AIA - Associazione Italiana Allevatori  
Fax 06/44249286

Comando Carabinieri per la tutela della  
salute  
ROMA

LORO SEDI

**OGGETTO:** Procedure operative per il controllo dell'identificazione degli equidi al macello.

Facendo seguito alla nota prot. n. 18191-P- del 25 maggio 2012, si trasmettono in allegato ulteriori indicazioni operative.

In particolare, si richiama l'attenzione sull'esecuzione dei compiti del veterinario ufficiale al macello inerenti la vigilanza sulle attività svolte dagli operatori nella verifica della corretta identificazione degli equidi ai sensi del Reg. (CE) 504/2008 e del Decreto Ministeriale 29 dicembre 2009.


Inoltre, si fa riferimento a quanto previsto nel paragrafo 24.2 del manuale operativo approvato con DM 26 settembre 2011 circa le procedure che devono essere attuate dal gestore dello stabilimento prima della macellazione con particolare riferimento alla registrazione dell'animale in BDE nonché alla destinazione finale (DPA non DPA) indicata nella sezione IX del passaporto e alla relativa corrispondenza in Banca dati.

Si informa, da ultimo, che è in fase di attivazione la funzionalità per registrare in BDN la destinazione finale della carcassa.


Si raccomanda di verificare la corretta applicazione di dette procedure nel corso di audit e ispezioni che saranno effettuate da parte dell'autorità competente.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr.ssa Gaetana FERRI



IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Silvia BORRELLO



## **PROCEDURE OPERATIVE PER IL CONTROLLO DELL'IDENTIFICAZIONE DEGLI EQUIDI AL MACELLO**

### **Premessa**

Le risultanze di audit svolti sia dall'Autorità centrale che da ispettori FVO hanno messo in evidenza alcune criticità nella gestione dei controlli dell'identificazione di equidi avviati alla macellazione.

Per le suddette motivazioni, si ritiene utile prevedere uno schema operativo per la verifica dell'identità degli equidi avviati alla macellazione che indirizzi l'operatore del settore alimentare (OSA) e le Autorità Competenti (AC) all'adozione di comportamenti adeguati.

Gli obiettivi delle presenti procedure operative sono:

- Raccogliere i contenuti della normativa di riferimento e le indicazioni applicative nella realtà operativa della macellazione degli equidi;
- Fornire indicazioni relative agli adempimenti, per OSA e per Autorità Competente al controllo ufficiale (AC);
- Individuare modalità di controllo riferite alle diverse tipologie di equidi avviate alla macellazione;
- Indicare percorsi di gestione delle non conformità riscontrabili.

### **1. Normativa di riferimento**

- Reg. (CE) n. 178/2002
- Reg. (CE) n. 853/2004
- Reg. (CE) n. 854/2004
- Reg. (CE) n. 882/2004
- D.lvo n. 190 del 5 aprile 2006 (recante sanzioni relative al Reg. (CE) n.178/2002)
- D.lvo n.193/2007 attuazione della direttiva 2004/41/CE (recante sanzioni relative ai Regg. (CE) nn. 852-853-854/2004)
- Reg. (CE) n. 504/2008 (metodi di identificazione degli equidi)
- DM 5 maggio 2006 (gestione dell'anagrafe equina)
- Nota dell'AIA prot. n. 2832 del 05/07/2007
- DM 10 ottobre 2007 (manuale operativo)
- DM 29 dicembre 2009 (organizzazione e gestione dell'anagrafe equina)
- D.lvo n. 29 del 16 febbraio 2011 (Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504/2008 nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE)
- DM 16 maggio 2007 – (Mod. 4)
- Nota Ministero della Salute prot. n. 1952-P del 27/01/2011
- Dec 93/623/CEE
- Dec 2000/68/CE
- Nota Ministero della Salute prot. n.14896 del 18.08.2011
- DM 26 settembre 2011 (Approvazione manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli equidi)
- Nota del Ministero della Salute prot. n. 5493 del 19.03.2012

## **2. Identificazione degli equidi**

Il sistema di identificazione degli equidi si compone dei seguenti elementi:

- a) un documento di identificazione unico valido a vita;
- b) un sistema, individuato nel transponder, che permetta di stabilire un nesso univoco tra il documento di identificazione e l'equide;
- c) una base di dati, o Banca Dati degli Equidi (BDE), nella quale sono registrati, sotto un numero di identificazione unico, gli elementi dell'identificazione dell'animale per il quale un documento di identificazione è stato rilasciato ad una persona registrata in tale base di dati (art 3.3 Reg (CE) n. 504/2008).

Tramite cooperazione applicativa, i dati contenuti nella BDE sono resi disponibili nella Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche (BDN).

Il documento d'identificazione, o passaporto, dell'equide è lo strumento indispensabile per le successive verifiche inerenti l'idoneità alla macellazione degli equidi (art. 10 DM 29 dicembre 2009).

La presenza di transponder sull'equide deve sempre essere accertata ai fini dell'identificazione, ma è comunque importante verificare la corrispondenza di tutti i dati, anche segnaletici, riferiti all'equide sul passaporto. Infatti sono state segnalate incongruenze dei dati segnaletici rispetto al transponder (es. cavallo maschio, segnalato come femmina sul passaporto in presenza dello stesso codice transponder).

Sul territorio sono riscontrabili diverse tipologie di equidi e documenti d'identificazione secondo i criteri sotto riportati, in funzione dei quali è possibile orientare le successive modalità di controllo.

### **2.1 Provenienza degli equidi**

- a) Nazionale: allevamento, stalla di sosta, mercato;
- b) Paese dell'UE;
- c) Paese terzo.

Per gli equidi nazionali, di cui alla lettera a) , l'OSA deve preventivamente verificare la registrazione degli animali in BDE. In caso di mancata registrazione dell'equide in BDE l'OSA è tenuto a segnalare tale evenienza alla AC che provvede a porre l'animale sotto sequestro fino ad avvenuta regolarizzazione, ove questa sia possibile. In caso negativo l'animale deve essere abbattuto e la carcassa deve essere esclusa dal consumo umana e avviata alla distruzione secondo quanto previsto dal reg. (CE) 1069/2009 (categoria 2).

Gli equidi di cui alle lettere b) e c) possono essere equidi da macello inoltrati direttamente dal Paese di provenienza al macello. In tal caso sono scortati da un certificato sanitario emesso dall'Autorità di controllo del paese di provenienza e non sono registrati nella Banca Dati Equina (BDE). Il certificato sanitario che accompagna gli equidi, oltre a riportare le informazioni obbligatorie previste per legge deve essere sempre correlato in modo inequivocabile agli equidi a cui fa riferimento.

Il codice del transponder e/o il n° del passaporto degli equidi devono essere riportati sul documento sanitario. Se i passaporti sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del Reg (CE) n.

504/2008 gli equidi hanno l'obbligo di essere identificati con transponder e sul certificato il codice che identifica l'equide è da intendersi il codice transponder che dovrà quindi essere riportato.

Gli equidi di cui ai punti b) e c) introdotti in Italia per essere inviati direttamente al macello, e pertanto non presenti in BDE, una volta macellati devono essere scaricati a cura dell'OSA in BDN secondo le modalità previste dal sistema entro 7 gg dalla macellazione. Con tale registrazione si ottempera anche a specifici accordi internazionali che suppliscono l'obbligo di restituzione del documento di identificazione (passaporto) allo Stato Membro che lo ha emesso. (Nota Ministero della Salute prot 14896 del 18.08.2011).

Gli equidi di cui alle lettere b) e c) nel caso in cui vengano introdotti in Italia non per essere avviati direttamente al macello ma per essere ulteriormente allevati, devono essere registrati in BDE secondo quanto previsto dai paragrafi 19 e 20 del manuale operativo approvato con DM 26 settembre 2011.

Si fa presente che in questi casi ogni forma di incongruenza nella documentazione di scorta e nel passaporto deve essere comunicata all'AC che provvede ad effettuare le verifiche del caso ai fini di consentire all'APA di effettuare la regolarizzazione ovvero, nei casi di equidi importati da paesi terzi, l' emissione di un nuovo passaporto. In tutti questi casi l'AC dovrà valutare attentamente l'ammissibilità al consumo umano dell'animale in questione. Ciò in particolare deve essere considerato quando la non conformità riguarda la mancata compilazione della sez. 9 del passaporto per animali nati prima dell'entrata in vigore del reg. (CE) 504/2008: in tale caso l'animale è dichiarato d'ufficio quale non DPA.

## **2.2 Modalità di identificazione dell'equide**

- a) Equide identificato tramite transponder;
- b) Equide identificato solamente con descrizione e segnalamento sul passaporto

La descrizione dell'equide sul passaporto spesso non è presente quando l'equide è dotato di transponder; si ribadisce tuttavia che, qualora sia compilata, tale descrizione deve essere verificata da parte dell'OSA al fine di accertare la corrispondenza dell'equide con i dati trascritti.

## **2.3 Tipo di documento di identificazione – passaporto**

- a) documento APA o ANA o UNIRE/ASSI
- b) documento FISE o AZ.ULSS o ALTRO conformi alle Dec 93/623/ CE e Dec 2000/68/CE (se rilasciati dopo il 1 gennaio 2007 tali documenti non sono da considerarsi passaporti)
- c) documento rilasciato all'estero.

L'iscrizione nella BDE di equidi precedentemente identificati presuppone la regolarizzazione del passaporto. Qualsiasi dubbio sulla correttezza del documento prevederà una richiesta di verifica da inoltrare all'organismo che lo ha emesso, piuttosto che all'APA che ha registrato il capo in BDE e ne ha controllato la conformità.

Le informazioni contenute nei documenti rilasciati dalle APA e dall'UNIRE/ASSI devono essere tutti presenti all'interno della BDE. Prima dell'invio al macello il proprietario dell'equide deve accertarsi della presenza delle informazioni relative al proprio equide nella BDE stessa, ai fini della prevista verifica al macello da parte dell'OSA .

I documenti di cui al precedente punto b) devono contenere almeno le informazioni di cui ai capitoli I, II, III, IV e IX dei documenti di identificazione di cui alle Dec. 93/623/CEE e Dec 2000/68/CE).

Per i documenti di cui al precedente punto c) il proprietario, iscrivendo l'equide alla BDE, garantisce, tramite il controllo dell'organismo emittente, la verifica della conformità del passaporto.

I documenti validi per la macellazione dovranno ricadere nelle tipologie a), b) e c) secondo le indicazioni riportate in precedenza.

## **2.4 Data del rilascio del passaporto**

- a) Passaporti rilasciati dopo la data 01.01.2007 (NB: con nota 2832 del 05/07/2007 l'AIA ha comunicato l'inizio dell'attività per la gestione temporanea e semplificata dell'anagrafe degli equidi a partire dal 01/07/2007, malgrado il DM 29 dicembre 2009 riporti la data del 01/01/2007) possono essere emessi solamente da AIA, (tramite le APA), ANA o UNIRE/ASSI. I documenti rilasciati da FISE o altri enti sportivi, dopo tale data sono da considerarsi al pari di "tessere sportive" e non sono quindi documenti idonei alla macellazione.
- b) Passaporti emessi prima del 01.07.2007, saranno verificati al momento della iscrizione dell'equide nella BDE e riporteranno una fascetta adesiva a prova della registrazione.
- c) Passaporti emessi dopo l'entrata in vigore del DM 5 maggio 2006 e DM ottobre 2007, riportano il codice del transponder impiantato all'equide.
- d) Passaporti rilasciati in altro paese UE dopo il 1.07.2009, data di applicazione del Reg (CE) n. 504/2008 riportano il codice del transponder impiantato all'equide.

## **3. Ruolo, aspetti e responsabilità del controllo in funzione della normativa di riferimento**

### **3.1 Adempimenti dell'Operatore del Settore Alimentare (OSA) al macello**

Il Reg. (CE) n. 853/2004 (allegato II, sez II punto 2) prevede che l'OSA che gestisce il macello debba garantire, mediante procedure basate sui principi HACCP, che "*ogni animale ammesso nei locali del macello sia adeguatamente identificato e scortato da opportune informazioni fornite dall'azienda di provenienza*" - Informazioni sulla catena alimentare (ICA).

Sempre il suddetto Regolamento, allegato II sez III punto 8, prevede inoltre che "*gli OSA devono controllare i passaporti di cui sono muniti i solipedi domestici per assicurare che gli animali siano destinati al consumo umano se accettano gli animali per la macellazione essi devono dare il passaporto al veterinario ufficiale*".

Nel controllo del passaporto l'OSA verifica:

- a) L'integrità del documento, in cui non devono essere presenti segni di manomissione/sostituzione di pagine o aggiunta di pagine;
- b) La corrispondenza dell'equide con il passaporto. Tale corrispondenza è data dalla lettura del transponder se presente e dalla corrispondenza della descrizione riportata nei cap. II e III del documento di accompagnamento o passaporto, per gli equidi già identificati ai sensi delle Dec CE 93/623/CE e Dec 2000/68/CE. Il transponder deve essere presente per gli equidi identificati

sul territorio nazionale dopo il 1.1.2007 e per equidi di altri paesi UE, se identificati dopo il 1.07.2009, ossia dopo l'entrata in vigore del Reg (CE) n. 504/2008;

- c) La presenza e la conformità del cap. IX sul passaporto. Per equidi che sono avviati al macello con passaporti emessi ai sensi del Reg. (CE) n. 504/2008 non deve essere compilata la parte che esclude l'equide dalla macellazione.

Per i passaporti emessi precedentemente, la parte III A DEL CAPITOLO IX doveva riportare la dichiarazione dell'equide quale destinato alla macellazione ai fini del consumo umano.

Qualora la dichiarazione di destinazione finale dell'equide (DPA o non DPA) di cui al CAPITOLO IX del passaporto sia stata sottoscritta successivamente all'emissione del passaporto (regolarizzazione), l'OSA lo segnala al AC consegnando tutta la documentazione di scorta dell'equide; l'AC valuterà di volta in volta la possibilità di destinare la carcassa dell'equide al consumo umano.

- d) che gli equidi provenienti da aziende situate sul territorio nazionale siano presenti nella BDE (DM 29.12.2009). Tale controllo deve essere documentato, in modo che possa essere verificabile dall'AC;

- e) la congruenza delle informazioni presenti sul passaporto e quelle registrate in BDE , con particolare riferimento alla destinazione finale.

- f) la conformità del mod 4 a quanto stabilito dal D.M. 16 maggio 2007. L'identificazione dell'equide da riportarsi sul documento sarà il codice Transponder (se esistente), solamente in assenza del transponder si riporta il numero di passaporto;

- g) la presenza del codice aziendale riportato sul mod 4 tra le informazioni della BDN (codice di azienda contenente allevamento di equidi);

- h) la presenza delle Informazioni sulla catena alimentare (ICA) comunicate ai sensi della normativa vigente.

- i) la congruenza nel rispetto della tempistica per l'esecuzione dell'identificazione dell'animale per tutti gli equidi nati dopo il 30 aprile 2010.

Si sottolinea che tali controlli devono essere effettuati da parte dell'OSA all'introduzione dell'animale e non al momento della macellazione, prevedendo una organizzazione della operatività che consenta tali verifiche.

Inoltre l'OSA, una volta macellato l'animale, è tenuto a:

- a) comunicare alla BDN per via informatica entro sette giorni dalla macellazione, tutte le informazioni relative agli equidi macellati. Per quanto attiene ai dati obbligatori minimi da registrare per gli equidi macellati dopo il 01/01/2012 occorre fare riferimento alla nota del Ministero della Salute prot. 5493 del 19.03.2012;

- b) garantire, sotto il controllo del Veterinario ufficiale, l'espianto, la conservazione e distruzione dei dispositivi di identificazione elettronica degli equidi macellati.

### **3.2 Adempimenti del Veterinario Ufficiale**

Il Regolamento (CE) n.854/2004 prevede che l'Autorità competente effettui controlli per la verifica del rispetto da parte dell'OSA dei requisiti previsti dai Reg (CE) n. 852/2004, Reg (CE) n. 853/2004 e Reg. (CE) n. 1069/2009.

Pertanto il Veterinario ufficiale incaricato del controllo presso un impianto di macellazione oltre ai compiti ispettivi specificatamente previsti dall'art. 5 del Reg. (CE) n. 854/2004, ai sensi del punto 1 del capo III dell'allegato I del medesimo Regolamento “verifica l'osservanza da parte dell'OSA dell'obbligo di assicurare ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004 che gli animali ammessi alla macellazione ai fini del consumo umano siano correttamente identificati”.

In caso di riscontro di non conformità il Veterinario Ufficiale richiede le verifiche necessarie al Servizio Veterinario competente per l'azienda di provenienza degli equidi, riportata sul Mod.4, prevedendo dei tempi per la risposta compatibili con le strutture del macello e comunque non superiori ai 15 gg.

L'effettuazione di controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine (Reg. (CE) n. 2075/2005), richiede che il campione all'atto del prelievo sia identificato in modo certo, pertanto il Veterinario Ufficiale deve controllare l'identificazione dell'equide, vale a dire la corrispondenza dell'equide con il passaporto e la presenza del transponder, laddove previsto.

Il veterinario ufficiale provvede all'annullamento del passaporto tramite apposizione di un timbro almeno sulla prima pagina del documento che deve essere conservato presso il macello per almeno tre anni.

## **4. Provvedimenti**

### **4.1 Sanzioni per violazioni alla normativa anagrafe degli equidi**

Fatti salvi tutti i provvedimenti attuati ai sensi della normativa sopra riportata, il riscontro, presso l'impianto di macellazione, di irregolarità che ricadono nella fattispecie degli eventi contemplati dal Dl.vo n. 29 del 16/02/2011 *“Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504/2008 nonche' gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE”*, potrà essere opportunamente sanzionato.

#### Art. 3 Sanzioni in materia di identificazione degli equidi

*1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detenga equidi non in regola con gli obblighi di identificazione, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 504/2008, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro per ogni capo non regolarmente identificato delle specie diverse dal cavallo e degli ibridi e da 900 euro a 4.500 euro per ogni capo non regolarmente identificato della specie equina.*

*3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque modifichi o contraffaccia il passaporto di un equide e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro per ogni documento.*

#### Art. 4 Sanzioni in materia di mancate comunicazioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato che ometta di inviare alla APA, AIA, ANA o UNIRE/ASSI, a seconda della rispettiva competenza, la denuncia di nascita di un equide entro 7 giorni dall'evento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 900 euro per ogni capo. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente comma, a norma dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata e non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato che ometta di inviare alla APA, AIA, ANA o UNIRE/ASSI, a seconda della rispettiva competenza, la richiesta di registrazione in anagrafe, di un equide nato in Italia o proveniente da un Paese membro della Unione europea, identificati in conformita' con le Decisioni n. 93/623/CEE e n. 2000/68/CE, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro per ogni capo.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato che ometta di inviare alla APA, AIA, ANA o UNIRE/ASSI, a seconda della rispettiva competenza, la richiesta di registrazione in anagrafe, entro sette giorni dall'introduzione in azienda, di un equide proveniente da un Paese membro della Unione europea o importato da Paese Terzo e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro per ogni capo. Sono esclusi dagli obblighi di registrazione, gli equidi introdotti in Italia per essere destinati direttamente al macello o introdotti temporaneamente ai fini di manifestazioni ippico-sportive ufficiali.

#### Art. 5 Sanzioni in materia di mancate registrazioni

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare o il responsabile dello stabilimento di macellazione che non adempie all'obbligo di accertare che ogni equide introdotto sia provvisto del passaporto e che l'animale non risulti escluso dalla produzione alimentare o di verificare, ad esclusione degli equidi da macello provenienti direttamente dall'estero, la congruenza delle informazioni presenti sul passaporto e quelle registrate in BDE, di comunicare alla BDN per via informatica entro sette giorni dalla macellazione tutte le informazioni relative agli equidi macellati, di garantire l'espianto dei dispositivi elettronici di identificazione, le modalita' di distruzione o conservazione dei dispositivi recuperati secondo le modalita' della normativa vigente, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 900 euro per ogni capo macellato. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente comma, a norma dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata e non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.

#### **4.2 Provvedimenti e sanzioni per violazioni ai Reg. (CE) n. 854/2004, Reg. (CE) n. 853/2004, Reg. (CE) n. 178/2002, Reg. (CE) n. CE 882/2004**

Il Reg CE 854/2004, Allegato I, Sezione II, al capo II (decisioni relative alle informazioni sulla catena alimentare) prevede al punto 1 che il Veterinario ufficiale accerti che gli animali siano

macellati soltanto se l'operatore del macello ha ottenuto e verificato le pertinenti informazioni sulla catena alimentare (ICA).

Al punto 4 è previsto che quando i registri, la documentazione o le altre informazioni che accompagnano gli animali indicano che le norme relative all'uso di medicinali veterinari non sono state rispettate e/o che sussistono altre condizioni che potrebbero incidere negativamente sulla salute umana o degli animali, gli animali non possono essere ammessi alla macellazione se non in conformità delle procedure stabilite in virtù della normativa comunitaria al fine di eliminare i rischi per la salute umana o degli animali.

**Se sono già entrati in macello, gli animali devono essere abbattuti separatamente e dichiarati non idonei al consumo umano nel caso non siano identificati, né identificabili.**

Si adottano le opportune precauzioni per salvaguardare la salute pubblica e degli animali. Se ritenuto necessario dal Veterinario ufficiale, si procede a controlli ufficiali presso l'azienda di provenienza.

Al punto 5 è previsto che l'Autorità competente adotti provvedimenti adeguati qualora rilevi che i registri, la documentazione o le altre informazioni che accompagnano gli animali non corrispondono alla situazione effettiva nell'azienda di provenienza o alle vere condizioni degli animali o sono deliberatamente intese a fuorviare il Veterinario ufficiale. L'autorità stessa interviene nei confronti dell'operatore del settore alimentare responsabile dell'azienda di provenienza degli animali e di qualsiasi altra persona coinvolta. L'intervento può consistere, in particolare, in controlli aggiuntivi. I costi di siffatti controlli aggiuntivi sono a carico dell'operatore del settore alimentare responsabile dell'azienda di provenienza o di qualsiasi altra persona coinvolta.

*Il titolare o il responsabile dello stabilimento di macellazione accerta che ogni equide sia accompagnato dalla documentazione necessaria, compresa le ICA. Qualora da tale documentazione accerti che sussistono condizioni che potrebbero incidere sulla salute umana o degli animali, l'evento è comunicato al Veterinario Ufficiale e l'equide non potrà essere macellato – in caso di inottemperanza è applicabile la sanzione prevista dal comma 6 del Dlgs 193/2007 da euro 1000 a euro 6000.*

Sempre il capo III, il punto 2 prevede che, in caso di considerazioni prioritarie in materia di benessere degli animali, i cavalli possono essere sottoposti a macellazione all'interno del macello anche se non sono state fornite le informazioni a norma di legge necessarie sulla loro identità. Dette informazioni devono però essere fornite prima che la carcassa possa essere dichiarata idonea al consumo umano. Questi obblighi valgono anche in caso di macellazione d'emergenza di cavalli fuori dal macello.

Al punto 8 è previsto, come regola generale, che gli animali presentati alla macellazione in un macello debbano essere lì macellati. Tuttavia, in circostanze eccezionali, ad esempio un grave guasto degli impianti, il veterinario ufficiale può consentire i movimenti diretti ad un altro macello.

Altri provvedimenti potranno far riferimento all'articolo 54 del Reg.(CE) N. 882/2004: "Azioni in caso di non conformità" alla normativa in materia di mangimi, alimenti e norme sulla salute e il benessere degli animali.

In particolare:

- L'Autorità competente che individui una non conformità interviene per assicurare che l'operatore ponga rimedio alla situazione. Nel decidere l'azione da intraprendere, l'autorità competente tiene conto della natura della non conformità e dei dati precedenti relativi a detto operatore per quanto riguarda la non conformità.
- I provvedimenti possono comprendere qualsiasi altra azione ritenuta necessaria per garantire la sicurezza degli alimenti, compresa la restrizione o il divieto dell'immissione sul mercato, la sospensione o il ritiro del riconoscimento dello stabilimento, qualsiasi altra misura ritenuta opportuna dall'autorità competente.

Inoltre la nota del Ministero della Salute n. 1952/2011 riporta che le non conformità all'art 18 del Reg Ce 178/2002 comportano la sanzione ai sensi dell'art. 2 del D.lgs n.190 del 5 aprile 2006.

#### *Articolo 18 Rintracciabilità*

*1. È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.*

*2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.*

*A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo.*

#### *Art. 2. DLGS n. 190/2006*

*Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità 1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da settecentocinquanta euro a quattromilacinquecento euro.*